

dificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere e comunque in misura non superiore a cinque punti percentuali.

Compensazione n. 6 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C: Ministero per i Beni e le attività culturali, legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965 come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (15.1.2.2. Fondo unico per lo spettacolo — capp. 6567, 6603, 6674, 6675, 6676, 6800; 15.2.1.1. Fondo unico per lo spettacolo — capp. 7870, 7871, 7873, 7874), *apportare le seguenti variazioni:*

- 1999: — 900 miliardi;
- 2000: — 900 miliardi;
- 2001: — 900 miliardi.

Compensazione n. 7 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Presidenza del Consiglio dei ministri, legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma capitale della Repubblica (19.2.1.1. Fondo per Roma capitale — cap. 7900), *apportare le seguenti variazioni:*

- 1999: — 200 miliardi;
- 2000: — 200 miliardi;
- 2001: — 200 miliardi.

Compensazione n. 8 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreto del Presidente della Repubblica n. 649 del 1972 e decreto-legge n. 11 del 1993, convertito nella legge n. 70 del 1993: Norme concernenti trasferimenti all'INPS per i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo (3.1.2.24. Istituto nazionale previdenza sociale — cap. 4517), *apportare le seguenti variazioni:*

- 1999: — 191 miliardi;
- 2000: — 196 miliardi;
- 2001: — 96 miliardi.

Compensazione n. 9 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreto-legge n. 694 del 1981, convertito in legge n. 19 del 1982: Modificazioni al regime fiscale sullo zucchero e finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo-saccarifero (AIMA) (3.1.2.15. Cassa conguaglio zucchero — cap. 4542), *apportare le seguenti variazioni:*

- 1999: — 125 miliardi;
- 2000: — 125 miliardi;
- 2001: — 125 miliardi.

Compensazione n. 10 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 610 del 1982: Riordinamento dell'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (3.1.2.11. Azienda

di Stato per gli interventi nel mercato agricolo — capp. 4531, 4532/P), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: — 300 miliardi;

2000: — 300 miliardi;

2001: — 300 miliardi.

Compensazione n. 11 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 701 del 1984: Aumento del contributo ordinario dello Stato all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) (8.1.2.1. Istituto di ricerca e studi economici e congiunturali — cap. 6335) apportare le seguenti variazioni:

1999: — 12 miliardi;

2000: — 12 miliardi;

2001: — 12 miliardi.

Compensazione n. 12 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:

articolo 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote

aggiuntive) (7.2.1.8. Aree depresse — cap. 9012), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: — 900 miliardi;

2000: — 4.550 miliardi;

2001: — 4.650 miliardi.

Compensazione n. 13 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:

articolo 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (6.2.1.3. Aree depresse — cap. 7603), *apportare la seguente variazione:*

1999: — 1.000 miliardi.

Compensazione n. 14 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

*Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dei beni e delle attività culturali, legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » di (3.1.1.0. Funzionamento — cap. 1538), *apportare le seguenti variazioni:**

1999: — 6 miliardi;

2000: — 6 miliardi;

2001: — 6 miliardi.

Compensazione n. 15 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dell'ambiente, legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (articolo 7) (8.1.2.1. Difesa del mare — capp. 4635, 4637; 8.2.1.2. Mezzi navali ed aerei — cap. 8630), apportare le seguenti variazioni:

1999: — 68 miliardi;

2000: — 68 miliardi;

2001: — 68 miliardi.

Compensazione n. 16 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5267, all'articolo 35, comma 1, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 20 per cento.

Compensazione n. 17 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5267, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per il triennio 1999-2001 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non possono conferire compensi ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali.

Conseguentemente: si considera abrogato il comma 126 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sostituito il titolo dell'articolo 18 con il seguente: (Disposizioni in materia di straordinari e di compensi).

Compensazione n. 18 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella B, rubrica Presidenza del Consiglio dei ministri, apportare le seguenti variazioni:

1999: — 100 miliardi;

2000: — 100 miliardi;

2001: — 100 miliardi.

Compensazione n. 19 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella B, rubrica Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

1999: — 400 miliardi;

2000: — 300 miliardi;

2001: — 300 miliardi.

Compensazione n. 20 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-RIFONDAZIONE COMUNISTA

Sostituire il testo del comma 5 con il seguente:

« Il comma 194 dell'articolo 1 della legge 662/96 è sostituito dal seguente: "194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1° settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbiano versato per intero o in parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-bis comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991 convertito con modificazioni dalla legge 1° giugno 1991, n. 166 sono tenuti ad effettuare a partire dal 1° gennaio 1999, nella misura del 100

per cento dei predetti contributi e somme, il versamento degli stessi in 12 rate bimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 1999 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 1998, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento» ».

Compensazione n. 1 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10 comma 1 lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1982, n. 217 e successive modificazioni non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.

Compensazione n. 2 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 1999 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi di azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di lire 206.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa, e di lire 406.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti san-

zionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

Compensazione n. 3 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

All'articolo 2, comma 2, tab. A dell'A.C. 5266 (legge finanziaria 1999) apportare le seguenti modificazioni:

Ministero della pubblica istruzione

1999: — 500.000;

2000: — 500.000;

2001: — 500.000.

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: — 500.000;

2000: — 500.000;

2001: — 500.000.

Ministero del tesoro

1999: — 1.000.000;

2000: — 1.000.000;

2001: — 1.000.000.

Compensazione n. 4 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Al comma 2 dell'articolo 16 dell'A.C. 5267 sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 4 per cento.

Compensazione n. 5 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

A decorrere dal 1° gennaio 1999 l'accisa sul tabacco è aumentata del 2 per cento.

Compensazione n. 6 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

A decorrere dal 1° gennaio 1999 la tassa sui superalcolici è aumentata del 10 per cento.

Compensazione n. 7 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Al comma 1 dell'articolo 35 dell'A.C. 5267 sostituire le parole da: con esclusione sino alla fine del comma con le seguenti: con esclusione di quelle aventi natura obbligatoria sono ridotti del 5 per cento. Le spese relative del Ministero della difesa sono ridotte del 30 per cento.

Compensazione n. 8 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Aggiungere in fine il seguente comma: all'uopo si provvede mediante economia di spesa derivante dall'articolo 12 A.C. 5267.

Compensazione n. 9 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

(A.C. 5267 — sezione 4)

**ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 20.

(Norme di interpretazione autentica, di utilizzazione del personale scolastico e trattamento di fine rapporto).

1. Il quinto comma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si interpreta nel senso che la parità di posizione prima del giudizio di conferma fra professori di prima fascia e professori di seconda fascia, ai fini della determinazione dello stipendio di questi ultimi nella misura percentuale ivi indicata, si riferisce, rispettivamente, alla qualifica di professore straordinario ed a quella di professore associato non confermato.

2. Il terzo comma dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si interpreta nel senso che a coloro che hanno superato il giudizio di idoneità a professore associato e che sono esonerati ai sensi dell'articolo 111 del predetto decreto dal giudizio di conferma è attribuito il trattamento economico spettante ai professori associati all'atto del conseguimento della conferma in ruolo.

3. L'articolo 1 del decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1986, n. 341, si interpreta nel senso che l'incremento del 42 per cento, a decorrere dal 1° maggio 1986, del trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie di personale ad essi equiparate non produce effetti sull'assegno aggiuntivo previsto dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, per i docenti ed i ricercatori universitari che optino per il regime di impegno a tempo pieno, i cui importi restano determinati nelle misure stabilite dall'articolo 3 del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72.

4. Le somme corrisposte al personale del comparto ministeri per effetto dell'inquadramento definitivo nelle qualifiche funzionali ai sensi dell'articolo 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e le somme liquidate sui trattamenti pensionistici in conseguenza dell'applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 1991 non danno luogo ad interessi, né a rivalutazione monetaria.

5. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge vertenti sulle materie di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti. I provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.

6. Fatta salva l'esecuzione dei giudicati definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge, le somme corrisposte in difformità da quanto disposto dai commi 1, 2, 3 e 4 sono considerate a titolo di acconto sui trattamenti economici e pen-

sionistici in essere e recuperate con i futuri miglioramenti comunque spettanti sui trattamenti stessi.

7. Ai compensi per le prestazioni di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, così come disciplinate autonomamente dai regolamenti degli atenei, si applica la disciplina vigente per l'attività libero-professionale intramuraria di cui all'articolo 47, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni.

8. L'amministrazione scolastica centrale e periferica può avvalersi, per i compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica, dell'opera di docenti e dirigenti scolastici, forniti di adeguati titoli culturali, scientifici e professionali, nei limiti di un contingente non superiore a cinquecento unità, determinato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Presso gli enti e le associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti e che risultano iscritti all'albo di cui all'articolo 116 del testo unico delle leggi in materia di disciplina di stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, possono essere disposte, ai sensi dell'articolo 105 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, assegnazioni di docenti e dirigenti scolastici nel limite massimo di cento unità. Alle associazioni professionali del personale direttivo e docente ed agli enti cooperativi da esse promossi, nonché agli enti ed istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione possono essere assegnati docenti e dirigenti scolastici nel limite massimo di cento unità. Le assegnazioni di cui al presente comma, ivi comprese quelle presso l'amministrazione sco-

lastica centrale e periferica, comportano il collocamento in posizione di fuori ruolo. Il personale collocato fuori ruolo deve aver superato il periodo di prova. I docenti e i dirigenti scolastici, all'atto del rientro in ruolo hanno priorità di scelta tra le sedi disponibili. Qualora il collocamento fuori ruolo abbia avuto durata non superiore ad un anno scolastico essi sono assegnati alla sede nella quale erano titolari all'atto del collocamento fuori ruolo. È abrogato l'articolo 456 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con eccezione dei commi 12, 13 e 14.

9. A decorrere dall'anno scolastico 2000-2001 le associazioni professionali del personale direttivo e docente e gli enti cooperativi da esse promossi, nonché gli enti ed istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione possono chiedere contributi in sostituzione del personale assegnato. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono individuati modalità e tempi per sostituire le assegnazioni con contributi nel limite massimo delle economie di spesa realizzate per effetto della riduzione delle assegnazioni stesse. Sull'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 8 e al presente comma il Ministro della pubblica istruzione presenta annualmente una relazione al Parlamento.

10. Possono essere disposti comandi di durata annuale del personale di cui al comma 8 presso università degli studi e altri istituti di istruzione superiore, associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi, nonché presso enti, istituzioni o amministrazioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e in campo culturale e artistico, su loro richiesta e con oneri interamente a loro carico. I comandi che hanno complessivamente durata superiore ad un anno scolastico comportano la perdita della sede di titolarità. A tal fine i periodi trascorsi in posizione di comando ai sensi del comma 8 e del presente comma si sommano se fra gli stessi non vi sia soluzione di continuità.

11. Sono abrogati i commi 3 e 9, con eccezione degli ultimi due periodi, dell'articolo 453 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Il comma 2 dello stesso articolo 453 è sostituito dal seguente:

« 2. Per la partecipazione alle commissioni giudicatrici di concorso e di esami e ai convegni e congressi di cui al comma 1 e per gli incarichi di cui al comma 4 il personale può essere esonerato dai normali obblighi di servizio per la durata dell'incarico ».

12. Le economie di spesa derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 8 e 11, stimate in lire 25 miliardi in ragione d'anno, sono utilizzate nel limite del 60 per cento, quantificato in lire 15 miliardi a decorrere dall'anno 1999, per elevare il limite di spesa previsto dalle vigenti disposizioni per i compensi dovuti ai presidenti ed ai componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. Nel limite di spesa complessiva è altresì attribuito un compenso per i componenti dei consigli di classe presso cui si svolgono gli esami preliminari ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 10 dicembre 1997, n. 425.

13. I docenti e i dirigenti scolastici che hanno superato il periodo di prova possono usufruire di un periodo di aspettativa non retribuita della durata massima di un anno scolastico ogni dieci anni. Per i detti periodi i docenti e i dirigenti possono

14. Nell'articolo 205 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo il comma 2, è inserito, il seguente:

« 2-bis. Per ottimizzare le risorse disponibili nell'ambito della programmazione regionale dell'offerta formativa integrata fra istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, i corsi di specializzazione e perfezionamento di cui al comma 2 possono essere istituiti in tutti gli istituti di istruzione secondaria superiore nell'ambito delle attuali disponibilità di bilancio ».

15. Al comma 1 dell'articolo 294 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono aggiunte, in fine, le parole: « , anche a riposo ».

16. La somma da destinare effettivamente ai fondi gestori di previdenza complementare, ai sensi dell'articolo 59, comma 56, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, resta stabilita in lire 200 miliardi annue. Nei limiti di tale importo sono trasferite ai predetti fondi quote degli accantonamenti annuali del trattamento di fine rapporto dei lavoratori interessati.

17. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dall'articolo 2, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si provvede, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, a disciplinare l'accantonamento, la rivalutazione e la gestione dell'1,5 per cento dell'aliquota contributiva relativa all'indennità di fine servizio prevista dalle gestioni previdenziali di appartenenza da destinare alla previdenza complementare del personale che opta per la trasformazione dell'indennità di fine servizio in trattamento di fine rapporto, nonché i criteri per l'attribuzione ai fondi della somma di cui al comma 16.

18. Le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si interpretano nel senso che il trattamento tributario di cui alla lettera a) si applica anche alle somme erogate ai sensi della lettera b), senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 20.

Sopprimere i commi da 1 a 6.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 13.

20. 1 (ex 20. 5). Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.

Sopprimere i commi da 1 a 6.

Conseguentemente all'articolo 2, comma 2, del disegno di legge C. n. 5266 nella tabella A il fondo relativo alla voce: Presidenza del Consiglio dei Ministri è così ridotto:

1999: — 500 miliardi;

2000: — 400 miliardi;

2001: — 300 miliardi.

20. 2 (ex 20. 102). Russo.

Sopprimere i commi 1, 2, 5 e 6.

Conseguentemente all'articolo 2, comma 2, del disegno di legge C. n. 5266 nella tabella A il fondo relativo alla voce: Presidenza del Consiglio dei Ministri è così ridotta:

1999: — 450 miliardi;

2000: — 350 miliardi;

2001: — 250 miliardi.

20. 3 (ex 20. 101). Palumbo.

Sopprimere il comma 1.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

20. 4 (ex 20. 66). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il comma 5 dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 11.07.1980 n. 382, si interpreta nel senso che la parità tra professore di prima fascia e professore di seconda fascia, ai fini della determinazione dello stipendio di questi ultimi nella misura percentuale ivi indicata, si riferisce alle sette classi stipendiali

omologhe di professore ordinario e di professore associato.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

20. 5 (ex 20. 67). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Al comma 1, sostituire le parole da: si interpreta fino alla fine del comma con le seguenti: stabilisce la parità di posizione retributiva fra i professori di prima fascia ed i professori di seconda fascia.

20. 6. Malavenda.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Non è prevista alcuna forma di finanziamento, né diretto, né indiretto, né indotto, alle università ed alle scuole private, comprese quelle materne.

20. 7. Malavenda.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

Il terzo comma dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 382/80, si interpreta nel senso che a coloro che hanno superato il giudizio di idoneità a professore associato e che sono esonerati ai sensi dell'articolo 111 del predetto decreto dal giudizio di conferma è attribuito il trattamento economico relativo alla seconda delle sette classi stipendiali di cui al primo comma.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

20. 8 (ex 20. 68). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Al comma 2, sopprimere le parole: e che sono esonerati ai sensi dell'articolo 111 del predetto decreto dal giudizio di conferma.

20. 9. Malavenda.

Al comma 2, sopprimere le parole: all'atto del conseguimento della conferma in ruolo.

20. 10. Malavenda.

Sopprimere il comma 3.

20. 11. Malavenda.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. L'incremento del 42 per cento, disposto dall'articolo 1, del decreto legge n. 154 del 1986 e coordinato con la legge di conversione n. 342 del 1986, è esteso in via permanente all'assegno aggiuntivo di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 e successive modificazioni ed integrazioni.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 13 e 14.

20. 12 (ex 20. 87). Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.

Al comma 3, sopprimere le parole: a decorrere dal 1° maggio 1986.

20. 13. Malavenda.

Al comma 3, sostituire le parole: non produce con la seguente: produce.

20. 14. Malavenda.

Sopprimere i commi 4, 5 e 6.

Seguono compensazioni nn. 1, 2 e 3 del Gruppo U.D.R.

20. 360 (ex 20. 21). Manzione, Acierno, Volontè.

Sopprimere il comma 4.

Seguono le compensazioni del Gruppo Forza Italia.

20. 15 (ex 20. 3). Frattini.

Sopprimere il comma 4.

Seguono le compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

20. 16 (ex 20. 69). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Al comma 4, sostituire le parole: non danno luogo ad interessi, né a rivalutazione monetaria con le seguenti: danno luogo soltanto ad interessi.

Seguono compensazioni da 1 a 6 del Gruppo Forza Italia.

20. 17 (ex 20. 25). Garra.

Al comma 4, sostituire le parole: non danno luogo ad interessi, né con le seguenti: danno luogo ad interessi e.

20. 18. Malavenda.

Al comma 4, sostituire le parole: non danno luogo con le seguenti: danno luogo.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

20. 19 (ex 20. 26). Michielon, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 4, sopprimere le parole: , né a rivoluzione monetaria.

20. 20. Malavenda.

Sopprimere il comma 5.

Segue la compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale.

20. 21 (ex 20. 71). Napoli, Poli Bortone, Malgieri, Butti, Landolfi.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

I giudizi non ancora passati in giudicato alla data di entrata in vigore della presente

legge vertenti sulle materie di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 restano privi di effetto. I lavoratori ed i pensionati interessati devono chiedere la liquidazione della prestazione loro spettanti alla competente amministrazione entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

20. 22 (ex 20. 32). Zaccheo.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge vertenti sulle materie di cui ai commi 1, 2, sono definiti anche d'ufficio in base alla interpretazione di cui al primo e secondo comma con compensazione delle spese tra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato emessi in conformità alla interpretazione di cui al primo e secondo comma sono immediatamente esecutivi in ordine alla qualificazione normativa con compensazione delle spese tra le parti.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

20. 23 (ex 20. 72). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: commi 1, 2, 3 e 4 aggiungere la seguente: non.

20. 24. Malavenda.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: con compensazione delle spese tra le parti.

Segue compensazione n. 5 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

20. 25 (ex 20. 27). Michielon, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: con compensazione delle spese tra le parti con le seguenti: con oneri a carico dello Stato.

Conseguentemente, al secondo periodo aggiungere, in fine, le parole: e le relative spese fino ad allora sostenute sono a carico dello Stato.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 3

20. 26 (ex 20. 28). Michielon, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

20. 27 (ex 20. 2). Frattini.

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

20. 28. Malavenda.

Sopprimere il comma 6.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

20. 29 (ex 20. 74). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. È fatta salva l'esecuzione dei giudicati definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge. Le somme corrisposte sono considerate a titolo di acconto sulla ricostruzione della carriera.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

20. 30 (ex 20. 73). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Al comma 6, sopprimere le parole da: e recuperate fino alla fine del comma.

20. 31. Malavenda.

Sopprimere il comma 7.

20. 32. Malavenda.

Al comma 7, sopprimere le parole da: così come disciplinate fino a: degli atenei.

20. 33. Malavenda.

Sopprimere i commi 8, 9, 10 e 11.

20. 34. Malavenda.

Segue una serie di 48 emendamenti dell'onorevole Malavenda recante tutte espressioni, con diverse combinazioni, dei commi 8, 9, 10, 11, 12, 15 e 18.

Sopprimere i commi 12, 15 e 18.

20. 83. Malavenda.

Sopprimere i commi 8 e 10.

Conseguentemente all'articolo 2, comma 3, del disegno di legge C. n. 5266, Tabella C gli stanziamenti di competenza del Ministero del Tesoro alla seguente voce: Legge n. 610 del 1982: Riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (3.1.2.11 — Azienda di Stato per gli interventi nel Mercato Agricolo — Capp. 4531, 4532/P) sono così ridotti:

1999: — 7 miliardi;

2000: — 25 miliardi;

2001: — 25 miliardi.

20. 84 (ex 20. 93). Aleffi.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Il Ministro della pubblica Istruzione invia annualmente al parlamento una re-

lazione analitica sui criteri di individuazione dei destinatari delle utilizzazioni di cui all'articolo 456 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con l'indicazione dei nominativi, delle associazioni di appartenenza e delle funzioni svolte. Nel limite previsto dall'articolo 456 citato, l'amministrazione può avvalersi per i compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica dell'opera di docenti e dirigenti scolastici, forniti di adeguati titoli culturali, scientifici e professionali, all'uopo collocati fuori ruolo, di un contingente non superiore a quattrocento unità.

20. 85 (ex 20. 95). Aprea.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

L'amministrazione scolastica centrale e periferica, limitatamente all'anno scolastico 1999/2000, si avvale per i compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica, nei limiti di un contingente non superiore a 500 unità, dell'opera del personale utilizzato ai sensi degli articoli 2 e 6 del l'ordinanza ministeriale n. 35 del 21 gennaio 1996, attualmente impiegato nei gruppi di lavoro per la prevenzione delle tossicodipendenze ed educazione alla salute, per l'integrazione scolastica dei portatori di *handicap* e negli osservatori provinciali per la lotta alla dispersione scolastica. Il personale, già incaricato del coordinamento e del raccordo in rete delle scuole nei nuclei di supporto all'autonomia, in attività di orientamento, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 567 del 1996 e nelle attività operative previste dalla legge n. 265 del 1997, prima della conferma per la prosecuzione dell'utilizzazione per l'anno scolastico 1999-2000 sarà valutato da un'apposita commissione del Ministero della pubblica istruzione, per titoli culturali scientifici e professionali triennali; ...se terminano nel presente anno scolastico e non sono assegnate a personale in prova, saranno prorogate per l'anno scolastico 1999-2000 e verranno sottoposte a valutazione. Il personale utilizzato mantiene la

titorietà della sede di servizio e i benefici economici e giuridici in atto.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

20. 86 (ex 20. 75) Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi.

Al comma 8 primo periodo sopprimere le parole: per i compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica.

20. 87. Malavenda.

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: e dirigenti scolastici *aggiungere le seguenti:* residenti nella regione interessata e.

20. 88 (ex 20. 42). Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 8 primo periodo sopprimere le parole: forniti di adeguati titoli culturali, scientifici e professionali.

20. 89. Malavenda.

Al comma 8 primo periodo sopprimere le parole da: nei limiti *fino alla fine del periodo.*

20. 90. Malavenda.

Al comma 8, primo periodo, sostituire la parola: cinquecento *con la seguente:* mille.

Seguono compensazioni da 1 a 9 del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

20. 91. Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Al comma 8, primo periodo, sostituire la parola: cinquecento *con la seguente:* duecento

Conseguentemente, al medesimo comma 8, sostituire l'ottavo periodo con il seguente: All'articolo 456 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, ai commi 1, 2 e 7 le parole: di mille unità sono sostituite dalle seguenti: di trecento unità.

20. 92. Sbarbati, Mazzocchin, Manca, Testa, Crema, Boselli, Villetti, Albertini, Fumagalli, Ceremigna, Schietroma, Brancati.

Al comma 8, primo periodo, sostituire la parola: cinquecento *con la seguente:* trecento.

20. 93. Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: cinquecento unità *aggiungere le seguenti:* , tra quelle previste dal comma 1 dell'articolo 56 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

20. 94. (ex 20. 91). Misuraca.

Al comma 8, primo periodo sopprimere le parole: determinato con decreto *fino alla fine del periodo*

20. 95. Malavenda.

Al comma 8, primo periodo, aggiungere in fine le parole: e previo parere delle competenti commissioni parlamentari.

20. 96 (ex 20. 40). Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 8, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: non è prevista alcuna forma di finanziamento pubblico, né diretto, né indiretto, né indotto, alle università ed alle scuole private (comprese quelle materne) ed agli utenti delle università private e di qualsiasi scuola privata.

20. 97. Malavenda.

Al comma 8, terzo periodo, sopprimere le parole da: Alle associazioni professionali fino a: nonché.

20. 102. Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 8, terzo periodo, dopo le parole: nel campo della formazione aggiungere le seguenti: e della ricerca educativa e didattica.

20. 103. Sbarbati, Mazzocchin, Errigo, Testa, Manca, Crema, Boselli, Villetti, Albertini, Fumagalli, Ceremigna, Schietroma, Brancati.

Al comma 8, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: Il Ministro della pubblica istruzione, prima di procedere alla nomina, riferisce alle competenti commissioni parlamentari in merito alle qualifiche professionali dei dirigenti e docenti prescelti.

20. 104 (ex 20. 37). Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 8, sopprimere il quarto periodo.

Segue compensazione n. 3 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

* **20. 105.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 8, sopprimere il quarto periodo.

* **20. 106.** Malavenda.

Al comma 8, quarto periodo, sopprimere le parole: ivi comprese quelle presso l'amministrazione scolastica centrale e periferica.

20. 107. Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 8, quarto periodo, dopo le parole: e periferica aggiungere le seguenti: e a qualsiasi titolo concesse incluso quelle sindacali e per cariche elettive.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

20. 108. Aprea.

Al comma 8, quarto periodo, dopo le parole: e periferica aggiungere le seguenti: hanno durata annuale, sono rinnovabili per non oltre una volta e.

20. 109. Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 8, quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole: dopo il primo triennio di utilizzo.

20. 110. Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 8, quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole: per un periodo impro-rogabile della durata massima di due anni.

20. 111 (ex 20. 38). Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 8, sopprimere il quinto periodo.

20. 112. Malavenda.

Al comma 8, sopprimere il sesto periodo.

20. 113 (ex 20.36). Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 8, sopprimere il sesto periodo.

20. 114. Malavenda.

Al comma 8, sesto periodo sostituire le parole: hanno priorità di scelta tra le sedi disponibili con le seguenti: sono riassegnati alle sedi di provenienza.

20. 115. Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 8, sesto periodo dopo le parole: tra le sedi disponibili aggiungere le seguenti: qualora il posto ricoperto all'atto del collocamento fuori ruolo risulta occupato da altro docente o dirigente scolastico.

20. 116 (ex 20. 14). Frattini.

Al comma 8, sesto periodo, aggiungere, in fine, le parole: nell'ambito della regione di residenza.

20. 117. Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 8, sesto periodo, aggiungere in fine, le parole: fatte salve le utilizzazioni, nel limite massimo di 100 unità, del personale docente ed educativo, nonché dei dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado presso le associazioni professionali ed enti cooperativi da esse promossi, che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

20. 118 (ex 20. 94). Aprea.

Al comma 8, sopprimere il settimo e ottavo periodo.

20. 119. Malavenda.

Al comma 8, sopprimere il settimo periodo.

20. 120. Malavenda.

Al comma 8, sopprimere l'ottavo periodo.

20. 121. Malavenda.

Al comma 8, ottavo periodo, sopprimere le parole: con eccezione dei commi 12, 13 e 14.

Segue compensazione del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 3.

20. 123 (ex 20. 39). Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 8, ottavo periodo, sopprimere le parole: con eccezione dei commi 12, 13 e 14.

20. 124 (ex 20. 76). Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi.

Al comma 8, ottavo periodo, dopo le parole: con eccezione dei commi aggiungere le seguenti: 1 lettera a) ed e-bis).

20. 125 (ex 20. 92). Misuraca.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. Presso ogni ufficio scolastico provinciale una delle quattrocento unità poste fuori ruolo, di cui al comma 8, deve possedere una documentata competenza nell'ambito dell'integrazione scolastica degli alunni in situazione di *handicap*. Essa fa parte dei gruppi di lavoro interistituzionali provinciali di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

20. 156 (ex 20. 55). Giacco.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. La dotazione organica degli insegnanti di sostegno, in deroga a quanto previsto dal 1° periodo, comma 1, articolo 40 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, per l'integrazione degli alunni handicappati è fissata nella misura di un insegnante per ogni gruppo di 100 alunni complessivamente frequentanti gli istituti scolastici statali.

Conseguentemente: all'articolo 2, comma 2, dell'atto camera 5266 tabella B Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono apportate le seguenti variazioni:

1999: — 28 miliardi;

2000: — 106 miliardi;

2001: — 152 miliardi.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

20. 127 (ex 20. 100). Aprea.

Sopprimere il comma 9.

20. 128 (ex 20. 43). Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere il comma 9.

* **20. 129** (ex 20. 77). Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi.

Sopprimere il comma 9.

* **20. 130.** Bonato, Giordano, Lenti.

Al comma 9, sopprimere il primo periodo.

20. 131. Malavenda.

Al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole: a decorrere dall'anno scolastico 2000-2001.

20. 132. Malavenda.

Al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole da: le associazioni professionali sino a: nonché.

* **20. 133** (ex 20. 52). Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 9, primo periodo sopprimere, le parole da: le associazioni professionali sino a: nonché.

* **20. 134** (ex 20. 52). Casini, Giovanardi, Peretti, Baccini, Carrara, D'Alia, Del Barone, Follini, Galati, Liotta, Lucchese, Marinacci.

Al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole: e gli enti cooperative da esse promossi.

20. 135. Malavenda.

al comma 9, primo periodo, dopo le parole: nonché gli enti e istituzioni aggiungere le seguenti: e associazioni degli utenti.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

20. 136. Aprea.

Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: gli enti e le istituzioni che aggiungere le seguenti: , in collaborazione con le università,.

20. 137. Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 9, primo periodo, dopo la parola: formazione aggiungere la seguente: non.

20. 138. Malavenda.

Al comma 9, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: I contributi possono essere erogati anche alle associazioni degli utenti delle istituzioni scolastiche che svolgano, per loro finalità istituzionale, la valorizzazione e promozione della partecipazione delle varie componenti alla vita delle istituzioni scolastiche autonome. Il Ministro della pubblica istruzione presenta al

Parlamento una relazione analitica annuale sulle finalità e la consistenza dei contributi previsti dal presente comma.

20. 139. Sbarbati, Mazzocchin, Manca, Errigo, Sciacca, Spini, Brancati, Saonara.

Al comma 9, sopprimere il secondo periodo.

20. 140. Malavenda.

Al comma 9, secondo periodo, dopo le parole: pubblica istruzione aggiungere le seguenti: , previa comunicazione alle competenti commissioni parlamentari dei criteri seguiti.

20. 141. Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 9, sopprimere il terzo periodo.

20. 142. Malavenda.

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente comma:

Alla legge 20 maggio 1985, n. 222, all'articolo 47, secondo periodo, sostituire le parole: « otto per mille » con le seguenti: « nove per mille ». Conseguentemente all'articolo 48 della medesima legge 222 del 1985 sono aggiunte in fine le seguenti parole: « ; da entrambi, Stato e Chiesa, per attuare la parità scolastica nel rispetto del dettato costituzionale ».

20. 143. Sbarbati, La Malfa, Spini, Mazzocchin, Manca, Testa, Negri, Orlando, Marongiu, Lamacchia, Stajano, Sini-scalchi, Dalla Chiesa, Boselli, Villetti, Furio Colombo.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. Il Ministro della pubblica istruzione presenta al Parlamento una relazione analitica annuale sulle finalità e la

consistenza dei contributi previsti dal comma 9. Con apposito regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, definisce i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi di cui al comma 9.

20. 144 (ex 20. 99). Aprea.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. I contributi possono essere erogati anche alle associazioni degli utenti delle istituzioni scolastiche che svolgano, per loro finalità istituzionale, la valorizzazione e promozione della partecipazione delle varie componenti alla vita delle istituzioni scolastiche autonome.

20. 145 (ex 20. 98). Aprea.

Sopprimere il comma 10.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

20. 146 (ex 20. 79). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Al comma 10, primo periodo, sopprimere le parole: da associazioni professionali fino a: della formazione.

20. 147. Malavenda.

Al comma 10, primo periodo, sopprimere le parole: associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi.

20. 148 (ex 20. 45). Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti.